



LE BREVI

piccole riflessioni su sport e terzo settore



Simone Boschi

Settembre 2024

PRIMA PARTE

LE MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE

La Legge 4/7/2024 n. 104 (pubblicata nella G.U. 168 del 19/7/2024) introduce con l'articolo 4 alcune novità riguardanti gli enti iscritti al registro nazionale RUNTS.

ENTI SPORTIVI NEL TERZO SETTORE: ATTIVITA' DIVERSE

Le attività diverse sono regolamentate dall'art. 6 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in breve CTS): sono tutte le "altre" attività che l'ente può esercitare purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale elencate dall'art. 5; il DM 107/2021 precisa che per "strumentali" va inteso l'obbligo di reinvestire i proventi esclusivamente al fine della realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mentre "secondarie" sta a significare che i relativi proventi non devono superare il 30% delle entrate complessive oppure, alternativamente, il 66% dei costi totali inclusivi del valore di mercato degli apporti volontaristici e delle cessioni gratuite di beni/servizi.

La Legge 104 risolve una casistica riguardante gli enti con doppia qualifica, iscritti sia al RUNTS sia al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche RAS, prevalentemente associazioni di promozione sociale sportive dilettantistiche, le quali incontrano alcune problematiche causate dall'assenza di un adeguato "dialogo normativo" fra il Codice del Terzo Settore, che fra le attività di interesse generale prevede lo sport dilettantistico, e la Riforma dello Sport, che permette anche agli enti del terzo settore di svolgere attività sportiva: una "reciprocità legale" ancora non perfetta. L'articolo 7 del Dlgs 36/2021 (uno dei cinque decreti della Riforma dello Sport) prevede che i Club sportivi dilettantistici (ASD, SSD, Imprese sociali sportive, Cooperative sportive, Enti sportivi del terzo settore) devono esercitare, in via stabile e principale, attività di gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche inclusa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva secondo la definizione di SPORT data dall'art. 2 lettera nn) dello stesso decreto ("qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"), si ritiene

senza trascurare il perimetro delle discipline sportive ufficialmente riconosciute dal CONI (vedi questo [link](#)).

L'articolo 9 comma 1 del decreto 36 consente ai Club di esercitare anche attività diverse purché ciò sia consentito dallo statuto ed esse abbiano carattere "secondario" e "strumentale" rispetto a quelle principali, analogamente al terzo settore; la sopravvivenza dei Club sportivi è spesso basata sulle entrate da sponsorizzazioni e pubblicità, cessione di diritti legati alla formazione degli atleti e gestione degli impianti sportivi: proventi importanti, prevalenti su tutti gli altri e dunque affatto "secondari" e per questo, fortunatamente, il comma 1-bis li sottrae ai criteri di "secondarietà": mancava analoga previsione nel Codice del Terzo Settore per gli enti sportivi del Runts, arrivata con la Legge 104 che dispone l'esonero dei predetti ricavi dai criteri di secondarietà purché siano impiegati in attività di interesse generale afferenti lo sport dilettantistico.

Attenzione, carattere secondario e strumentalità non riguardano l'ambito fiscale ma solo la qualifica soggettiva dell'ente ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione al RUNTS/RAS: sui ricavi commerciali, ancorché ridotti rispetto alle attività istituzionali, l'ente sconta comunque le imposte di legge; e se i ricavi commerciali superano i proventi istituzionali, addirittura scatta l'art. 149 Dpr 917/86 (Tuir) che attrae gli uni e gli altri a tassazione, norma valida anche per gli enti del terzo settore non sportivi ma non per le ASD (espressamente esentate). A decorrere verosimilmente dal 2025, pervenuta l'agognata autorizzazione UE alle norme fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore, agli enti del terzo settore (sportivi e non sportivi) non si applicherà più il 149 Tuir bensì il più complesso art. 79 del Dlgs 117/2017 che richiederà molti più controlli in corso d'anno da parte degli amministratori.

fine prima parte